

Principali commenti e osservazioni



Istituto di Tecnologie e Intelligenza Ambientale (ITIAm)

Dott. Paolo Ceci

LA DIRETTIVA 2024/1785/UE

principali novità (1/2)

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, **che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti**

❖ ***Implementa l'ampliamento dello scopo della IED***

- ❑ Estrazione di minerali e produzione di batterie;
- ❑ Diminuzione delle soglie per allevamenti di suini e pollame;
- ❑ Adozione delle conclusioni sulle BAT per le discariche;

❖ ***Implementa l'uso di nuovi strumenti per l'utilizzo efficiente delle risorse, economia circolare e l'uso di sostanze meno tossiche***

- ❑ Livelli di performance vincolanti;
- ❑ Sistema di Gestione Ambientale;
- ❑ Sostituzione delle sostanze pericolose ;

LA DIRETTIVA 2024/1785/UE

principali novità (2/2)

❖ **Implementa il rafforzamento dei principi di Aarhus**

- ❑ Maggior enfasi sulla salute umana;
- ❑ Diritto di richiedere la compensazione per danni alla salute;
- ❑ Maggiore informazione al pubblico, partecipazione e accesso alla giustizia;

❖ **Implementa la Promozione dell'innovazione e della trasformazione**

- ❑ Creazione del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE);
- ❑ Maggiori indicazioni per le autorizzazioni;
- ❑ Piani di trasformazione industriale (AI 2050);

❖ **Implementa una Legislazione più efficiente**

- ❑ VLE in linea con le migliori performance delle BAT;
- ❑ Armonizzazione delle sanzioni;
- ❑ Razionalizzazione e digitalizzazione;

LO SCHEMA DI RECEPIMENTO

1/3

Lo schema di decreto legislativo, nel rispetto della Legge delega conferita al Governo reca gli interventi necessari per attuare in ambito nazionale quanto disposto dalla direttiva, ed ad intervenire, in un'ottica di complessivo coordinamento e razionalizzazione normativa, anche su profili ulteriori e funzionalmente connessi, anche se non specificamente contemplati dalla disciplina unionale, modificando il TUA – D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

- ❖ *Attribuire competenze regionali per gli allevamenti;*
- ❖ *Introdurre la possibilità di emanare requisiti generali vincolanti;*
- ❖ *Assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia allo scambio in informazioni (INCITE);*
- ❖ *Assicurare il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala Unionale;*
- ❖ *Riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle AIA garantendo il coinvolgimento dei soggetti aventi titolo evitando duplicazioni amministrative;*
- ❖ *Chiarire le disposizioni in materia di risarcimento ed indennizzo;*
- ❖ *Riordino delle norme regolamentarie della Commissione AIA-IPPC e del tavolo di coordinamento con le Regioni;*
- ❖ *Incrementare il regime sanzionatorio.*

LO SCHEMA DI RECEPIMENTO

2/3

Lo schema di decreto legislativo, introduce una serie di modifiche al TUA in linea con le nuove disposizioni imposte dalla Direttiva, le quali, nella sostanza, non implicano particolari scostamenti da quanto già previsto dalla normativa nazionale (ad eccezione dell'abbassamento delle soglie di assoggettabilità per gli allevamenti di suini e pollame).

al 31/12/2024 l'*EU Registry* dell'*European Environment Agency* (EEA) riporta per l'Italia

- ▶ **6'025** installazioni AIA Regionali;
- ▶ **131** installazioni AIA statali.

Vengono inoltre introdotte, in linea con la Legge delega, alcune modifiche tese al miglioramento generale del comparto.

Si evidenziano in particolare i seguenti aspetti innovativi:

- ▶ Protezione della salute umana;
- ▶ Disciplina degli scarichi idrici indiretti;
- ▶ Garanzie finanziarie.

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

(1/4)

Viene chiarito che l'AIA ha per oggetto la **prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento**, con l'obiettivo di conseguire, a scala unionale, un livello elevato di **protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso**

Rif. Schema D.Lgs.: Art. 1, comma 1, lett. b)

Rif. TUA: Art. 4, comma 4, lett. c)

Si prevede che la Commissione AIA-IPPC sia integrata con con ulteriori **cinque componenti designati dal Ministero della salute**

Rif. Schema D.Lgs.: Art. 5, comma 1

Rif. TUA: Art. 8-bis, comma 1

Si ribadisce che la Commissione AIA-IPPC opera nell'ambito del titolo III-bis del TUA (**Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA**) e, in particolare, ferme restando le competenze delle amministrazioni preposte alla tutela della salute umana, cura lo svolgimento delle **attività istruttorie e di consulenza tecnica** connesse al rilascio delle Autorizzazioni Integrate **Ambientali**

Rif. Schema D.Lgs.: Art. 5, comma 1

Rif. TUA: Art. 8-bis, comma 2

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

(2/4)

Viene chiarito che **alla Conferenza dei Servizi (CdS)** per il rilascio dell'AIA **partecipa anche l'autorità sanitaria individuata dalla Regione e il Sindaco** territorialmente competente

Rif. Schema D.Lgs.: Art. 11, comma 1

Rif. TUA: Art. quater, comma 5

Viene chiarito che **alla CdS** per il rilascio delle AIA Statali **partecipa il Ministero della Salute**, ai fini della definizione delle **determinazioni volte alla tutela della salute pubblica**

Rif. Schema D.Lgs.: Art. 11, comma 1

Rif. TUA: Art. 29-quater, comma 5-bis

Viene stabilito che in merito al **Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ambientale** proposto dall'ISPRA, sulla base del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) - della Commissione AIA-IPPC, in sede di CdS Statale **l'ISS esprime parere per gli aspetti di competenza (Sanitari)**

Rif. Schema D.Lgs.: Art. 11, comma 1

Rif. TUA: Art. 29-quater, comma 6

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

criticità (3/4)

Non si prevede che il Gestore in sede di Domanda di AIA, (sia per nuova installazione che per modifica) predisponga e presenti una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) [attualmente prevista in sede di VIA] e/o una Valutazione del danno Sanitario (VdS) [ad oggi prevista ex lege solo per l'ex ILVA - SISN] o altri studi sanitari

Rif. Schema D.Lgs.: ????

Rif. TUA: ????

Le valutazioni ambientali della Commissione AIA-IPPC, seppur integrata con 5 esperti Sanitari, non possono pertanto comprendere, nei tempi del procedimento alcuna valutazione sanitaria (specie nelle more della nomina dei 5 esperti)

Rif. Schema D.Lgs.: ????

Rif. TUA: ????

Potrebbero inoltre crearsi dei fraintendimenti e delle sovrapposizioni con i pareri espressi dalla Autorità Sanitaria, in particolare in sede di CdS (ad es, ISS/ISPRA). Tali aspetti potrebbero portare a diversi contenziosi, con il conseguente indebolimento della certezza del diritto e l'allungamento dei tempi procedurali, oggi complessivamente fissati in 150 gg

Rif. Schema D.Lgs.: ????

Rif. TUA: ????

PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

possibile modifica (4/4)

Poiché in Italia, anche in virtù del combinato disposto con le le procedure di VIA che prevedono la VIS, già da tempo le AIA contemplano anche la protezione della salute umana, di fatto la rispondenza alla Dir. 2024/1785/UE risulta pertanto già soddisfatta. Potrebbe ad ogni conto essere comunque prevista la possibilità di specifici ulteriori studi, in casi particolari, ad esempio su segnalazione del Ministero della Salute/ISS, Studi Epidemiologici, VdS, etc.

... .. oppure andrebbero definiti in dettaglio i casi per cui i gestori debbono predisporre ed inviare in sede di istanza, studi sanitari, per i quali dovrebbero essere forniti specifici riferimenti tecnici, ovvero apposite linee guida

SCARICHI IDRICI INDIRECTI

(1/3)

In caso di presenza di scarichi idrici indiretti, un impianto di depurazione esterna (ad es. consortile) può essere preso in considerazione nel fissare i valori limite di emissione (VLE) dell'installazione, a condizione che ciò non comporti livelli più elevati di inquinamento rispetto alla depurazione e allo scarico diretto e che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso. A tal fine il Gestore, **consultato il Gestore dell'impianto di trattamento esterno, si accerta che l'efficienza di abbattimento dell'impianto di depurazione esterno sia adeguata ...** In sede di rilascio dell'AIA l'AC **documenta il rispetto dei suddetti requisiti sulla base della documentazione del Gestore, dandone evidenza** nel provvedimento finale

Rif. Schema D.Lgs.: Art. 13, comma 1, lett. f)

Rif. TUA: Art. 29-sexies, comma 4-quater

Se il Gestore, anche consultato il Gestore dell'impianto di trattamento esterno, ritiene che le condizioni di AIA devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni del TUA, presenta di sua iniziativa un aggiornamento della valutazione di adeguatezza ed in esito a tale comunicazione l'autorità competente dispone un riesame parziale

Rif. Schema D.Lgs.: Art. 15, comma 1, lett. b)

Rif. TUA: Art. 29-octies, comma 4-bis

SCARICHI IDRICI INDIRECTI

criticità (2/3)

In mancanza di chiare indicazioni sulle responsabilità reciproche, ... si potrebbe dare origine a turbative del "mercato", contenziosi per l'attribuzione delle responsabilità e rivalse tra gestori, con conseguente allungamento dei tempi.

Rif. Schema D.Lgs.: ?????

Rif. TUA: ?????

... nel caso di impianto esterno "consortile", ovvero con più utenti industriali, le sinergie dei diversi contributi inquinanti e l'effettiva efficacia depurativa potrebbe non essere riconducibile ad un unico soggetto giuridico

Rif. Schema D.Lgs.: ?????

Rif. TUA: ?????

In mancanza di chiare indicazioni sulle competenze, in caso di installazioni soggette ad AIA statale, la stessa potrebbe andare a sovrapporsi (anche in termini non coordinabili) all'AIA regionale dell'impianto esterno

Rif. Schema D.Lgs.: ?????

Rif. TUA: ?????

SCARICHI IDRICI INDIRECTI

possibile modifica (3/3)

Andrebbero individuate le possibili casistiche e/o prevista l'applicazione del concetto di impianto "tecnicamente connesso", così da poter sottoporre ad un'unica AIA tutti i soggetti collegati, ognuno per le proprie specifiche attività e relative responsabilità. Prevedendo altresì in caso di più utenti industriali specifici strumenti per l'identificazione e la ripartizione delle effettive responsabilità e costi (ad es. Accordi di programma), tali strumenti, in particolari situazioni, potrebbero essere estesi anche ai rapporti Stato/Regione

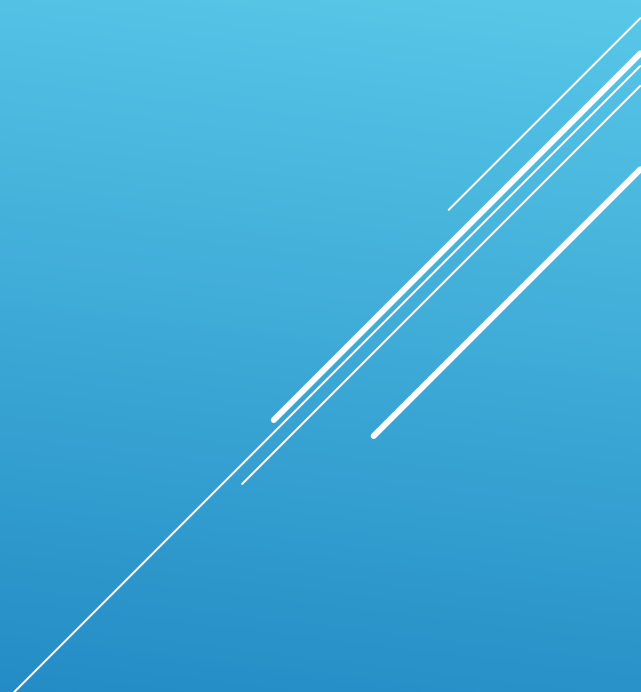
GARANZIE FINANZIARIE

(1/3)

Per le relazioni di riferimento (RdR) già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non sia stata già prestata la garanzia finanziaria dovuta, il Gestore provvede a prestare tale garanzia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Rif. Schema D.Lgs.: **Art. 43, comma 11**

Rif. TUA: **N.N. - norma transitoria**



GARANZIE FINANZIARIE

criticità (2/3)

Le vigenti indicazioni sul calcolo delle garanzia finanziarie dovute rinviano a valutazioni dell'AC, pertanto in assenza di specifiche indicazioni, anche in prima applicazione, potrebbe essere vanificato lo spirito della disposizione

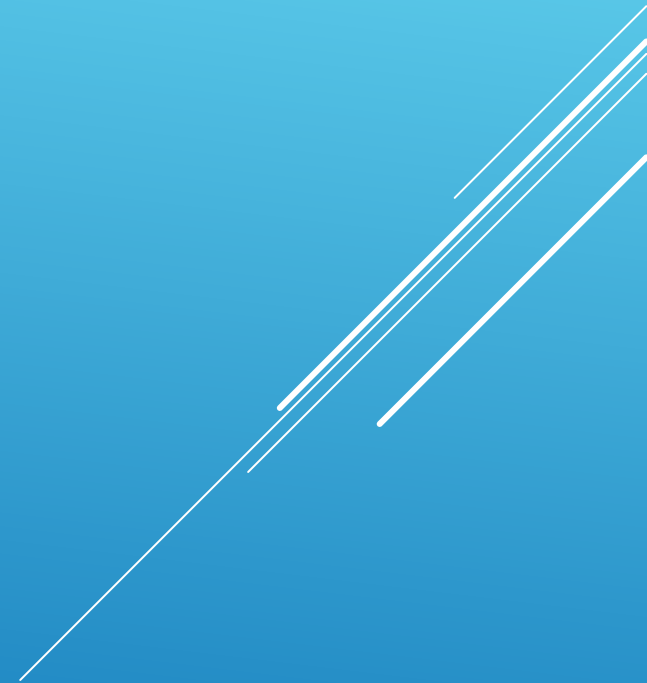
Rif. Schema D.Lgs.: ????

Rif. TUA: ????

GARANZIE FINANZIARIE

possibile modifica (3/3)

Potrebbe essere indicato, in prima applicazione e salvo congruagli, che il computo delle garanzie finanziarie deve essere effettuato sulla base della Relazione di Riferimento (RdR) predisposta ed inviata dal Gestore, anche se non validata



ULTERIORI INTERVENTI

possibile modifica

In considerazione delle attuali disomogeneità in merito alla tipizzazione delle differenti tipologie di procedimenti, con particolare riferimento alle "modifiche" (per nuova parte di impianto, per riesame del quadro prescrittivo, con e senza effetti non sostanziali, etc.) potrebbe essere utile ai fini dell'economia del procedimento introdurre art. 29-novies del TUA un'apposita specifica , ad es.:

Motivate istanze di parte per:

- *Nuovo impianto produttivo, o nuova parte di impianto, non precedentemente autorizzata;*
- *Modifica di parte di impianto che comporta nuove o diverse emissioni rispetto al quadro autorizzato;*
- *Modifica, anche temporale, del quadro prescrittivo vigente;*

non costituiscono "modifica non sostanziale", ma devono essere valutate come "riesame" ordinario

... .. e/o potrebbe essere introdotto nell'Art. 5 del TUA una specifica definizione di "modifica non sostanziale",

Grazie per l'attenzione !

paolo.ceci@cnr.it